



INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA SUL LAVORO: LE NOVITÀ DEL D.LGS. 179/2026 E LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08

Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026, introduce importanti novità nel sistema di prevenzione aziendale, prevedendo specifiche disposizioni riguardanti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro.

Quaderni Tecnici
2026

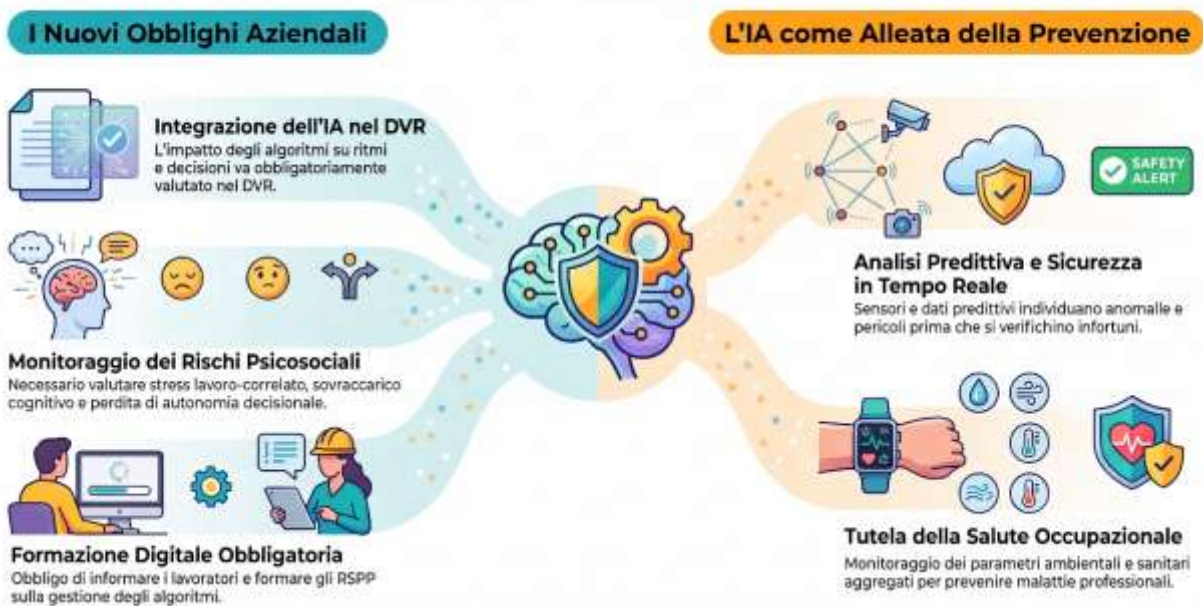
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SICUREZZA SUL LAVORO: LE NOVITÀ DEL D.LGS. 179/2026 E LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08

La trasformazione digitale del mondo del lavoro ha raggiunto una nuova frontiera: l'intelligenza artificiale. Algoritmi, sistemi predittivi, software decisionali e strumenti di automazione sono ormai presenti in numerosi contesti produttivi, dagli uffici alle industrie manifatturiere, dalla **logistica ai cantieri**, fino ai servizi avanzati. Se da un lato queste tecnologie rappresentano un'opportunità per aumentare efficienza, qualità e produttività, dall'altro introducono nuovi rischi che impongono una revisione dell'approccio tradizionale alla salute e sicurezza sul lavoro.

In questo contesto si inserisce il **decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026**, che introduce importanti novità nel sistema di prevenzione aziendale, prevedendo specifiche disposizioni riguardanti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro.

L'intervento normativo si colloca nel più ampio processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act) e riconosce ufficialmente che l'impiego di sistemi intelligenti può influire in modo significativo sulla salute, sulla sicurezza e sul benessere dei lavoratori.

IA e Sicurezza sul Lavoro: Le Novità del D.Lgs. 179/2026



L'intelligenza artificiale entra nella valutazione dei rischi

L'aspetto più rilevante della riforma riguarda la modifica sostanziale dell'approccio alla valutazione dei rischi prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/08.

La normativa stabilisce infatti che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle attività lavorative o sui processi decisionali con effetti sulla sicurezza deve essere oggetto di specifica analisi nell'ambito del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**.

Ciò significa che il datore di lavoro non può più limitarsi a valutare esclusivamente i rischi derivanti da macchine, attrezzature, impianti o processi tradizionali, ma deve considerare anche gli effetti prodotti dagli algoritmi e dai sistemi automatizzati sulle condizioni operative dei lavoratori.

Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Esperti Edificio Salubre – Gas Radon

I testi non sono riproducibili. La riproduzione non autorizzata costituisce violazione del diritto d'autore. Vietata la divulgazione in rete. Tutti i diritti riservati ©. Salvo errori e omissioni.

L'intelligenza artificiale può infatti condizionare l'assegnazione dei compiti, la gestione dei carichi di lavoro, il monitoraggio delle prestazioni, la programmazione dei turni e persino le modalità con cui vengono adottate alcune decisioni organizzative. Tutti elementi che possono generare rischi nuovi o amplificare quelli già esistenti.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai potenziali impatti psicosociali, quali stress lavoro-correlato, sovraccarico cognitivo, perdita dell'autonomia decisionale, eccessiva pressione derivante dal controllo algoritmico delle prestazioni e possibili fenomeni legati alla riduzione dell'interazione umana nei processi organizzativi.

Informazione e formazione: una nuova competenza per la prevenzione

Il secondo pilastro della nuova disciplina riguarda l'informazione e la **formazione dei lavoratori**.

L'efficacia di qualsiasi sistema di prevenzione dipende infatti dalla consapevolezza delle persone che operano all'interno dell'organizzazione. Per questa ragione il legislatore prevede che i lavoratori siano adeguatamente informati circa il funzionamento dei sistemi di IA utilizzati in azienda, i rischi potenzialmente connessi e le misure di prevenzione e protezione adottate.

La formazione dovrà quindi evolversi per includere nuove competenze digitali e organizzative. Non sarà più sufficiente conoscere le procedure operative o l'utilizzo delle attrezzature tradizionali, ma sarà necessario comprendere anche le logiche di funzionamento degli strumenti intelligenti che supportano o influenzano l'attività lavorativa.

Per i **responsabili della sicurezza**, gli **RSPP**, i **consulenti** e i **professionisti della prevenzione** si apre pertanto una nuova sfida: integrare le competenze tecniche tipiche della sicurezza sul lavoro con conoscenze relative ai sistemi algoritmici, all'automazione e alla gestione dei dati.

Si tratta di una trasformazione culturale prima ancora che normativa, destinata a incidere profondamente sui modelli organizzativi delle imprese.

L'IA come alleata della sicurezza

L'introduzione di specifici obblighi normativi non deve indurre a considerare l'intelligenza artificiale esclusivamente come una fonte di rischio.

Al contrario, la stessa norma evidenzia come l'IA possa rappresentare un'importante opportunità per migliorare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I sistemi intelligenti consentono infatti di elaborare grandi quantità di dati provenienti da sensori, dispositivi di monitoraggio, macchine e impianti, individuando tempestivamente situazioni di pericolo difficilmente rilevabili attraverso i metodi tradizionali.

L'analisi predittiva può supportare l'identificazione di anomalie operative, anticipare eventi critici, migliorare la manutenzione preventiva e ottimizzare l'organizzazione delle attività lavorative. **Nei cantieri e negli ambienti industriali, ad esempio, l'IA può contribuire al monitoraggio in tempo reale delle condizioni di sicurezza, segnalando comportamenti a rischio o situazioni potenzialmente pericolose.**

Anche nell'ambito della salute occupazionale le applicazioni sono numerose: dal monitoraggio dei parametri ambientali alla gestione dei dati sanitari aggregati, fino alla valutazione di indicatori utili per prevenire l'insorgenza di patologie correlate all'attività lavorativa.

Una nuova stagione per la prevenzione

L'introduzione dell'articolo 42 dedicato a "Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" rappresenta uno dei passaggi più significativi nell'evoluzione della normativa prevenzionistica italiana degli ultimi anni.

Per la prima volta il legislatore riconosce che i rischi derivanti dall'innovazione digitale devono essere gestiti con la stessa attenzione riservata ai rischi tradizionali, inserendoli all'interno del sistema organico di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/08.

Le aziende saranno quindi chiamate ad aggiornare i propri processi di valutazione, formazione e gestione della sicurezza, mentre i professionisti del settore dovranno acquisire nuove competenze per affrontare una realtà lavorativa sempre più caratterizzata dall'interazione tra uomo e macchina.

La vera sfida non consiste nel limitare l'innovazione, ma nel governarla. L'obiettivo è costruire un modello di sviluppo nel quale l'intelligenza artificiale diventi uno strumento al servizio della sicurezza, della salute e della qualità del lavoro, contribuendo a rendere gli ambienti di lavoro non solo più efficienti, ma anche più sicuri e sostenibili.

In questa prospettiva, il D.Lgs. 179/2026 segna l'inizio di una nuova fase della prevenzione: una fase in cui tecnologia, formazione e tutela dei lavoratori devono procedere insieme per garantire che il progresso digitale si traduca in un reale miglioramento delle condizioni di lavoro.

ALLEGATO IL DECRETO N.179/2026

3. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679.

4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo. Le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono nulle.

Art. 42.

Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. I datori di lavoro assicurano un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 43.

Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito «istituzioni AFAM», promuovono nell'ambito di accordi stipulati con pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, il supporto di professori, ricercatori e tecnologi, in servizio presso le medesime istituzioni, alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale.

2. Le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un impiego sicuro, competente, etico e responsabile delle tec-

nologie di intelligenza artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria anche in convenzione con le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.

3. Le attività di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.

Art. 44.

Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy

1. Nell'esercizio della propria autonomia didattica, le università e le istituzioni AFAM promuovono attività formative finalizzate alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

2. In attuazione del comma 1, coerentemente con il profilo culturale e professionale del corso di studi, le attività formative prevedono una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici, funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale e, in particolare:

a) nei corsi universitari con prevalente profilo scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico, medico e biomedico, l'integrazione dei profili etici e giuridici;

b) nei corsi universitari con prevalente profilo economico, sociale, giuridico e umanistico e per le istituzioni AFAM, l'integrazione dei profili tecnici e funzionali dei sistemi di intelligenza artificiale.

3. Le attività formative di cui al comma 1 assicurano, in misura proporzionata alla tipologia di corso e al relativo profilo disciplinare, i seguenti contenuti minimi in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale:

a) comprensione dei principi, dei criteri di utilizzo e delle potenzialità di funzionamento;

b) conoscenza dei limiti, dei rischi e delle distorsioni o errori;

c) capacità di interpretare criticamente gli output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità;

e) comprensione del ruolo della sorveglianza umana;

f) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.

4. Le università e le istituzioni AFAM assicurano il conseguimento dei risultati di apprendimento di cui al comma 3 mediante la previsione di:

a) insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari integrati in insegnamenti esistenti;

b) attività formative affini o integrative;

c) laboratori, tirocini o altre attività formative coerenti con i rispettivi ordinamenti.

5. Le attività formative e i progetti di sviluppo delle competenze in materia di intelligenza artificiale sono realizzati, ove possibile, mediante forme di coprogettazione con le parti economiche e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali dell'innovazione.

